

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2545 del 19/05/2022
Oggetto	FE17A0008 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO IN VIA PIANGIPANE 81 NEL COMUNE DI FERRARA (FE) - RICHIEDENTE: SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER L'EMILIA ROMAGNA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2695 del 19/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE17A0008
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
GEOTERMICO IN VIA PIANGIPANE 81 NEL COMUNE DI FERRARA (FE)
RICHIEDENTE: SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER L'EMILIA
ROMAGNA

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la DDG n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015; DGR 1792/2016;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Dlgs 22/2010: "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";

PREMESSO CHE:

- i pozzi oggetto della presente concessione sono stati autorizzati con Determinazione n. DET-AMB-2017-4111 del 1/08/2017 a seguito di domanda di concessione presentata dal Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Emilia Romagna (C.F. 91220990377) acquisita agli atti di questo Servizio al prot. n. PGFE/2017/3590 del 31/03/2017;
- con nota acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2017/10307 del 11/09/2017 il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Emilia Romagna ha inviato la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dei pozzi, a cui non ha fatto seguito l'invio della documentazione di fine lavori prevista dall'atto di autorizzazione alla perforazione;
- con lettera di data 7/08/2020 acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/115129 del 7/08/2020 il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Emilia Romagna ha inviato una relazione tecnica volta a fornire la richiesta documentazione di fine lavori ed a proporre un progetto di

manutenzione e modifica dei pozzi, nel frattempo già utilizzati, finalizzato a risolvere le problematiche riscontrate e a garantirne l'ottimale funzionamento;

- a conclusione dell'istruttoria svolta, con Determina n. DET-AMB-2020-5920 del 04/12/2020 questo Servizio ha rilasciato al richiedente, Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Emilia Romagna, l'autorizzazione alla realizzazione del progetto di modifica dei pozzi, finalizzato al rilascio della presente concessione;
- con lettera acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2021/152388 del 4/10/2021 il richiedente ha comunicato l'avvio dei lavori di modifica dei pozzi in oggetto;
- con lettera acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2022/18945 del 4/02/2022, il richiedente ha trasmesso a questo Servizio la relazione tecnica di fine lavori, propedeutica al rilascio della presente concessione;
- l'impianto geotermico in esame, di tipo "open loop", prevede la restituzione in falda delle acque in uscita dalla centrale di scambio termico mediante i due pozzi realizzati allo scopo; l'esercizio dell'impianto richiede pertanto di acquisire autorizzazione allo scarico in corpo idrico sotterraneo ai sensi dell'Art. 104 del D.Lgs 152/2006;
- a tal fine il richiedente Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Emilia Romagna ha presentato domanda di AUA, ai sensi del DPR 59/2013, che è stata trasmessa dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ferrara ed acquisita da questo Servizio al protocollo n. PG/2020/137609 del 25/09/2020;
- con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-6416 del 30/12/2020 questo Servizio ha rilasciato al Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Emilia Romagna l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) contenente l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico sotterraneo di cui sopra;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente che:

- degli 8 pozzi previsti dal progetto originario ne sono stati realizzati solo 4 (due pozzi di emungimento e due di reimmissione);
- i pozzi sono stati realizzati a coppie (due pozzi di emungimento E1, E2 e due pozzi di restituzione R1, R2) nell'area cortiliva del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah in Via Piangipane n. 81 a Ferrara, su terreni distinti catastalmente al Foglio 380, mappale 72 del Catasto comunale e sono identificati dalle seguenti coordinate UTM* (RER):
 - Pozzo E1 X=706538 Y=968144
 - Pozzo E2 X=706540 Y=968141
 - Pozzo R1 X=706627 Y=968219
 - Pozzo R2 X=706630 Y=968216

- i pozzi, che intercettano l'acquifero A1 secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER-ENI 1998), risultano essere realizzati alla medesima profondità di 47 m con colonna filtrante da -38 m a -47 m, sia per i pozzi di prelievo che per quelli di restituzione;
- il diametro della colonna è pari a 140 mm (esterno) per i pozzi di prelievo e 225 mm (esterno) per i pozzi di restituzione;
- le teste delle due copie di pozzi sono alloggiare all'interno di due camerette interrato in c.a. delle dimensioni di 3,00 x 5,00 x 2,20 m di altezza;
- il progetto di adeguamento dei pozzi prevede, per i pozzi di emungimento, l'allungamento delle colonne con innalzamento delle teste pozzo rispetto alla situazione originaria, valutando anche la realizzazione dei fori di ispezione in entrambe le teste pozzo e la sostituzione dei tubi di mandata con altri di diametro inferiore;
- per i pozzi di restituzione si prevede, oltre alla manutenzione per il ripristino dell'efficienza dei filtri tramite pistonaggio, l'allungamento della colonna dei pozzi al fine di evitare l'innalzamento del livello dinamico sino a testa pozzo, l'installazione di bocchette di ventilazione e la realizzazione di scarichi di troppo pieno per il convogliamento delle acque non iniettabili nel vicino pozzetto di scarico acque bianche, in caso di necessità;
- sono infine previste modifiche alle coperture delle camerette in c.a. di alloggiamento delle teste pozzo, con installazione di botole in ghisa di dimensioni 1,50 x 1,50 al fine di consentire l'accesso diretto alle teste pozzo;
- il progetto presentato prevede anche un ridimensionamento dei fabbisogni precedentemente indicati, non essendo al momento prevista la realizzazione di una nuova ala del Museo inserita nel progetto iniziale, la concessione richiesta viene perciò ridotta ad un prelievo massimo di 55.000 mc/anno con una portata istantanea massima di 9,0 l/s;

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata che:

- i lavori eseguiti sono di seguito riassunti:
 - sostituzione delle pompe dei pozzi di emungimento con pompe di potenza inferiore idonee all'utilizzo richiesto (Pedrollo 4SR10/16, potenza 2,2 kW, portata 4,5 l/s);
 - sostituzione dei tubi di mandata delle pompe con altri di diametro inferiore ai precedenti (Φ 1"1/4);
 - allungamento delle colonne dei pozzi di emungimento e di quelli di reimmissione mediante tubi in PVC dello stesso diametro;
 - dotazione di fori per l'inserimento di freatometro nelle teste pozzo dei pozzi di emungimento;
 - le teste pozzo dei pozzi di reimmissione sono stati dotati di tubazione passante per l'inserimento di pompa mobile per il monitoraggio dell'acquifero;

- installazione di rubinetti per il prelievo di campioni sui due pozzi di prelievo e sulla tubazione di mandata ai pozzi di reimmissione a valle della centrale di scambio termico;
 - installazione di contatori volumetrici su ognuno dei 4 pozzi per la misura dei quantitativi prelevati e reimmessi in falda;
 - realizzazione di scarico in fognatura di troppo pieno dei pozzi di reimmissione, dotato di contatore;
 - pulizia e ripristino di efficienza delle colonne filtranti;
 - prova di emungimento/reimmissione per verifica dell'efficienza del sistema open loop;
- non è stato ancora realizzato il programmato sistema di allertamento in caso di mancato assorbimento delle acque nei pozzi di reimmissione;
 - la prova di portata/reimmissione realizzata ha verificato una stabilizzazione del livello idrico nei pozzi di reimmissione ad una quota di 25 cm dalla bocca pozzo, dato indicativo di una scarsa efficienza dei pozzi;
 - nella situazione impiantistica attuale la centrale di scambio termico opera per 365 gg/anno e 24 ore/giorno con un ΔT massimo di 7 °C e con una potenza nominale di 205 kW;

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione relativa alla domanda di concessione in oggetto (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2017-4111 del 1/08/2017) in riferimento alla regolarità del procedimento amministrativo e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione di acque sotterranee in esame, ed in particolare:

- gli avvisi pubblicati sul BURERT n. 163 del 14/06/2017 e n. 198 del 12/07/2017 con i quali è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto, a seguito dei quali non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- la richiesta di parere inviata da questo Servizio ai sensi dell'art. 12 del RR 41/2001 alla Provincia di Ferrara, con nota prot. n. PGFE/2017/6253 in data 30/05/2017 e il parere favorevole espresso dall'Ente suddetto con nota acquisita al prot. n. PGFE/2017/6611 in data 08/06/2017;
- le verifiche effettuate in applicazione della “Direttiva Derivazioni” ai sensi della Deliberazione n. 8/2015 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in base alle quali l'utenza richiesta è risultata compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico non pregiudicando il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

RILEVATO CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta rientra nelle tipologie di cui alla lettera f) (igienico e assimilati) dell'art. 152 della LR 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;

- il richiedente è tenuto al versamento degli indennizzi risarcitori dovuti per l'utilizzo della risorsa nel periodo 2018-2021, in assenza di regolare concessione di derivazione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che la documentazione tecnica di fine lavori fornita risponda ai requisiti definiti nell'atto di autorizzazione alla perforazione dei pozzi in esame (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2017-4111 del 1/08/2017) e nell'atto di autorizzazione alla realizzazione del progetto di adeguamento dei pozzi (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2020-5920 del 04/12/2020);
- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della presente concessione di derivazione nei limiti dei quantitativi richiesti dall'attuale assetto impiantistico e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;
- che sia utile richiamare al rispetto delle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-6416 del 30/12/2020 con cui è stato autorizzato lo scarico in falda delle acque in uscita dalla centrale di scambio termico;
- che sia inoltre necessario attuare il sistema di allertamento al fine di attivare tempestivi interventi di manutenzione in caso di mancato assorbimento delle acque nei pozzi di reimmissione;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico sottoscritto dal richiedente in data 12/05/2022 (assunto agli atti con prot. n. PG/2022/82271 del 17/05/2022);

DATO INOLTRE ATTO che l'emissione della presente concessione non è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, al Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Emilia Romagna (C.F. 91220990377), con sede legale in Strada Maggiore 80 a Bologna, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso dell'impianto geotermico di climatizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS) di Ferrara;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite i pozzi realizzati in Via Piangipane 81 nel Comune di Ferrara (FE), su terreni censiti al Foglio 380, mappale 72 del Catasto comunale e identificati dalle seguenti coordinate UTM* (RER):
 - Pozzo E1 X=706538 Y=968144
 - Pozzo E2 X=706540 Y=968141;
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 9 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 55.000 mc;
- d) di stabilire che i volumi idrici utilizzati nell'impianto di scambio termico dovranno essere restituiti in falda tramite i pozzi di reimmissione realizzati nei terreni censiti al Foglio 380, Mappale 72 del Catasto comunale ed individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER):
 - Pozzo R1 X=706627 Y=968219

- Pozzo R2 X=706630 Y=968216

- e) di precisare che per lo scarico in falda delle acque in uscita dall'impianto di scambio termico dovranno essere rispettate le condizioni definite nell'atto di autorizzazione allo scarico rilasciato da ARPAE SAC di Ferrara con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6416 del 30/12/2020;
- f) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno e di quelli reimmessi nel medesimo corpo idrico sotterraneo, nonché degli eventuali quantitativi scaricati in fognatura, dovranno essere comunicati, assieme alle letture dei relativi contatori al 31/12 di ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- g) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2031 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce le eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- k) di stabilire che il canone per l'annualità 2022 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 170,31, somma che è stata versata in data valuta 4/05/2022 tramite Girofondi sul conto di tesoreria unica della Regione n. 30864;
- l) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2023 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando i versamenti in questione mediante Girofondi sul conto di tesoreria unica della Regione n. 30864;

- n) di dare atto che il concessionario ha provveduto a versare la somma di 1001,13 € a titolo di indennizzo risarcitorio, mediante Girofondi sul conto di tesoreria unica della Regione n. 30864;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso geotermico in Via Piangipane n. 81 nel Comune di Ferrara (FE), richiesta dal Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Emilia Romagna (C.F. 91220990377), con sede legale in Strada Maggiore 80 a Bologna, Procedimento cod. n. FE17A0008.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo dei pozzi indicati al successivo Art. 2, per una **portata massima derivabile complessivamente di 9 l/s** e per un **volume massimo annuo di 55.000 mc.**

I quantitativi di cui sopra possono essere impiegati per uso geotermico per la climatizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS) di Ferrara.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, durante l'intero anno.

I quantitativi idrici utilizzati nell'impianto di scambio termico dovranno essere reimmessi in falda integralmente, mediante i pozzi di restituzione indicati al successivo Art. 2.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E DI RESTITUZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite i pozzi realizzati in Via Piangipane n. 81 nel Comune di Ferrara (FE), su terreni censiti al Foglio 380, Mappale 72 del Catasto Fabbricati comunale ed individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER):

- Pozzo E1 X=706538 Y=968144
- Pozzo E2 X=706540 Y=968141;

Le caratteristiche tecniche dei due pozzi e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 47 m
- tipo di pozzo monodiametro senza avampozzo
- diametro pozzo 140 mm (esterno)
- tratto filtrato 38 - 47 m
- pompa sommersa Pedrollo 4SR10/16
- potenza pompa 2,2 kW

- portata massima 4, l/s
- teste pozzo all'interno di unica cameretta interrata in c.a. delle dimensioni di 3,00 x 5,00 x 2,20 m di altezza.

Le acque prelevate dai pozzi sopra indicati andranno reimmesse in falda mediante i pozzi di restituzione realizzati nei terreni censiti al Foglio 380, Mappale 72 del Catasto Fabbricati comunale ed individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER):

- Pozzo R1 X=706627 Y=968219
- Pozzo R2 X=706630 Y=968216

Le caratteristiche tecniche dei pozzi di restituzione e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 47 m
- tipo di pozzo monodiametro senza avampozzo
- diametro pozzo 225 mm (interno)
- tratto filtrato 38 - 47 m
- teste pozzo all'interno di unica cameretta interrata in c.a. delle dimensioni di 3,00 x 5,00 x 2,20 m di altezza.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2031, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e

sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite Girofondi sul conto di tesoreria unica della Regione n. 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, indicando nella causale "canone di concessione di derivazione di acqua pubblica FE17A0008" e l'anno a cui si riferisce.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento i contatori installati per la misurazione dei volumi d'acqua estratta e di quella restituita in falda, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati dai pozzi di presa e di quelli reimmessi nello stesso acquifero mediante il pozzo di resa, nonché degli eventuali quantitativi scaricati in fognatura, dovranno essere comunicati annualmente assieme alle letture dei relativi contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Il Concessionario è tenuto a realizzare i monitoraggi indicati nell'atto di autorizzazione allo scarico in falda delle acque in uscita dall'impianto di scambio termico, rilasciato da ARPAE SAC di Ferrara con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6416 del 30/12/2020, secondo le modalità ivi specificate.

Il Concessionario è inoltre tenuto a monitorare con cadenza adeguata la corrispondenza dei dati tra i volumi idrici prelevati e quelli reimmessi in falda al fine di verificare eventuali malfunzionamenti dell'impianto e porvi rimedio in maniera tempestiva.

Il Concessionario dovrà provvedere alla realizzazione del programmato sistema di allertamento in caso di mancato assorbimento delle acque nei pozzi di reimmissione, al fine di attivare tempestivi interventi di manutenzione ed evitare o ridurre al minimo lo scarico in fognatura delle acque in uscita dallo scambiatore di calore entro 6 (sei) mesi dal ricevimento del presente atto.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario ulteriori monitoraggi e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo - ivi compresa la sostituzione/modifica delle pompe - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità dei pozzi di emungimento il cartello identificativo, opportunamente plastificato, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0008**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico del concessionario la realizzazione di tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di detti interventi si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 6 – CHIUSURA DEI POZZI E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura dei pozzi, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura dei pozzi dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 7 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;

- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.